

15. DIC. 2010 14:01

53/10

24/12/10

AVV GENTILI LAUDATI

CNR. 743 P. 2

1780



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO

Sezione prima civile

riunita in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:

RG 1693/08
Rep. CV 1249/1
Cron. 2167/10

dott. Mario Griffey

Presidente

30 NOV 2010

dott. Angelo Converso

Consigliere

dott. Giacomo Stalla

Consigliere est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile di appello iscritto al n. 1698/08 RG, avente ad oggetto: revocatoria

fallimentare; udienza di precisazione delle conclusioni: 13 luglio 2010;

promosso da:

██████████, in persona del legale rappresentante dott. ██████████

██████████, con sede in ██████████; elettivamente domiciliato in ██████████, presso

lo studio dell'avvocato ██████████ che lo rappresenta e difende in giudizio, per procura

speciale in calce all'atto di citazione notificato in primo grado, con l'avvocato ██████████

Parte appellante


nei confronti di:

██████████ in persona del curatore dott. ██████████

elettivamente domiciliato in ██████████, ██████████ presso lo studio dell'avvocato ██████████

1 +
2X

██████████ che lo rappresenta e difende in giudizio per procura speciale in calce all'atto di citazione introduttivo; autorizzazione del giudice delegato 22 ottobre 2008;



Parte appellata

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte appellante

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;

nel merito:

in via principale, riformare la sentenza appellata respingendo le domande tutte proposte dal ██████████ in liquidazione;

in via subordinata, accertare l'ammontare dei pagamenti revocabili, deducendo le somme pagate dalla società ██████████ alla ██████████ in liquidazione per effetto della cessione del credito di ██████████ dal 25 settembre 2001 alla data del fallimento;

in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione.

Per parte appellata

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;

respingere integralmente l'appello avversario con conseguente conferma della sentenza del Tribunale di Torino del 18 marzo/15 aprile 2008 n. 2822.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

In fatto e diritto

§ 1. Con atto di citazione notificato in data 14.10.04, il curatore del Fallimento della ██████████ conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Torino, la ██████████, esponendo che: - la società era stata ammessa dal Tribunale di Torino alla procedura di concordato preventivo con effetto dal deposito del ricorso in data 20

luglio 2002; era quindi stata dichiarata fallita con sentenza del 27 ottobre 2003; - il 19 dicembre '97 la [redacted] aveva venduto alla [redacted] (incorporata, con effetto dal 1° giugno 98, dalla [redacted]) determinati macchinari (ordine n.2494 per Lit 1.974.000.000 oltre IVA), contestualmente concessi in leasing (contratto n.2989) alla società [redacted] (partecipata dalla medesima [redacted]), con l'impegno di riacquisto in caso di inadempimento della utilizzatrice; - in pari data aveva altresì venduto alla [redacted] ulteriori macchinari (ordine n. 2496 per Lit 675 milioni oltre IVA), con contestuale stipulazione 'in proprio' di lease-back (contratto n. 2991); - non avendo la [redacted] potuto provvedere al rilascio delle fidejussioni contrattualmente previste, le parti avevano stabilito la costituzione di depositi infruttiferi per Lit 350 milioni sul primo contratto, e per Lit 150 milioni sul secondo, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal leasing ed oggetto di restituzione al termine di quest'ultimo rapporto; - a seguito dell'inadempimento della [redacted] nel pagamento dei canoni, era intercorso tra [redacted] e [redacted] un accordo, in data 3-25 settembre 2001, avente ad oggetto l'acquisto da parte di [redacted] di parte dei macchinari di cui al contratto di leasing n.2989 stipulato con [redacted] (per un valore residuo di Lit 110.590.567 oltre IVA); l'accollo del debito di quest'ultima verso [redacted] (per Lit 661.119.411 oltre IVA); l'acquisto del credito di [redacted] verso [redacted]; il pagamento del prezzo della cessione del credito mediante compensazione con la somma già trattenuta a deposito di garanzia dalla concedente [redacted], nonché rientro mediante 60 rate di Lit 5.367.100 ciascuna; - i pagamenti eseguiti in forza di tale accordo erano revocabili, sia ex articolo 67, primo comma, legge fallimentare (pagamenti con mezzi anormali) per quanto concerneva l'incameramento dei depositi infruttiferi per totali Lit 500 milioni, nonché il pagamento di talune rate a titolo di prezzo della cessione del credito; sia ex articolo 67, secondo comma,

legge fallimentare per quanto concerneva il pagamento da parte di [REDACTED] di canoni di leasing nel periodo sospetto; - la conoscenza dello stato di insolvenza, a quest'ultimo proposito, risultava dall'analisi dei bilanci dal '98 al 2000; dalla dismissione del fabbricato di [REDACTED] nell'ambito di un più articolato piano di ristrutturazione aziendale; dall'ingente esposizione di [REDACTED] verso l'intero gruppo [REDACTED].

Tutto ciò premesso, chiedeva la revoca dell'accordo di compensazione intervenuto tra le parti in data 3-25 settembre 2001, con condanna della convenuta alla restituzione degli importi di cui alla compensazione con i depositi infruttiferi; al pagamento delle rate-prezzo sulla cessione; al pagamento di canoni di leasing nel periodo sospetto, per un totale di euro 394.408,83, ovvero maggiore o minor somma da accertarsi in corso di causa.

La [REDACTED] si costituiva in giudizio assumendo la legittimità dell'accordo di compensazione (avente ad oggetto un suo credito liquido ed esigibile); la non conoscenza dello stato di insolvenza (di per sé non desumibile dai bilanci né da altri elementi di rilevanza esterna); la necessità, in subordine, di decurtare dall'importo oggetto di revoca i pagamenti che [REDACTED] Industriale spa aveva ricevuto dalla debitrice ceduta [REDACTED].


§ 2. In esito a ctu prof. [REDACTED] ed assunzione di prova testimoniale (dep. [REDACTED]), il Tribunale di Torino - con sentenza n.2822 del 15 aprile 2008 - così decideva: *"in parziale accoglimento della domanda attorea, revoca ai sensi dell'articolo 67 primo comma legge fallimentare l'accordo di compensazione volontaria intercorso tra [REDACTED] e [REDACTED] fino all'ammontare dell'importo di Lit 500 milioni; - revoca ai sensi dell'articolo 67 secondo comma legge fallimentare i pagamenti del corrispettivo del suddetto accordo fino all'ammontare dell'importo di € 30.490,68; revoca ai sensi dell'articolo 67 secondo comma legge fallimentare fino alla concorrenza dell'importo di € 98.140,53 i pagamenti effettuati da [REDACTED] a favore di [REDACTED] nel periodo dal 20 luglio 2001 al 20 luglio 2002; - per l'effetto dichiara*

tenuta e condanna [redacted] a corrispondere al Fallimento [redacted]
 [redacted], in persona del curatore, la somma di Lit 500 milioni oltre agli importi di €
 30.490,68 e di € 98.140,53 oltre agli interessi legali dalla data della domanda giudiziale
 fino al saldo"; condannava quindi la società convenuta alla rifusione delle spese di lite e di
 ctu.

Rilevava il Tribunale che: a. il periodo 'sospetto' ai fini della revocatoria decorreva nella
 specie dal 20 luglio 2001 (annualità antecedente al deposito della domanda di concordato
 preventivo, procedura alla quale aveva fatto seguito, senza soluzione di continuità, il
 fallimento); b. l'accordo del 3/25 settembre 2001 concretava modalità anormale di

pagamento, poiché con esso: - la [redacted] si era resa cessionaria pro
 soluto a titolo oneroso del credito vantato dalla [redacted] nei confronti della
 debitrice [redacted], società partecipata dalla stessa [redacted]
 e con la quale la [redacted] aveva stipulato il leasing; - stanti le
 notoriamente disastrose condizioni finanziarie di [redacted], l'acquisto del

credito da parte della [redacted] era; per quest'ultima, del tutto
 svantaggioso (essendo evidente che la [redacted] non avrebbe potuto farvi
 fronte), ed era in realtà unicamente finalizzato all'obiettivo di creare strumentalmente i
 presupposti di una compensazione tra il debito così assunto dalla [redacted]
 nei confronti di [redacted], ed il credito di cui la [redacted]
 era già titolare nei confronti di [redacted] per avere quest'ultima
 trattenuto gli importi a titolo di deposito infruttifero sul prezzo dei macchinari oggetto di
 leasing, ed acquistati dalla [redacted] (all'epoca [redacted]) presso la
 stessa [redacted] di Lit 150 milioni su un contratto e di Lit 350 milioni su
 altro contratto, a garanzia del regolare adempimento degli obblighi derivanti dai due
 leasing (in base all'accordo, infatti, il prezzo della cessione, pari a Lit 822.026.092, doveva
 essere pagato per Lit 500 milioni mediante utilizzo delle suddette somme a garanzia, e per



[Handwritten signature]

Lit 322.026.092 tramite 60 rate mensili di Lit 5.367.100 l'una); c. la compensazione non era però nella specie ammissibile ex art.56 ff, poiché [redacted] avrebbe potuto incamerare le somme costituite a cauzione soltanto al termine dei contratti di leasing, cioè a fine 2002; sicché difettava, per la compensazione legale, il requisito della stessa esigibilità del credito; d. l'anomalia del pagamento derivava dal fatto che in forza di esso [redacted] incamerava anticipatamente una somma che avrebbe potuto incassare, appunto, solo a fine 2002 e, per giunta, solo in esito all'inadempimento dei contratti di leasing da parte della utilizzatrice [redacted]; e. l'anomalia dell'operazione determinava la revoca, in base al primo comma dell'articolo 67 legge fallimentare, altresì dei pagamenti delle rate del prezzo di cessione dei crediti, già effettuati per un ammontare complessivo € 30.490,68; f. la conoscenza dello stato di insolvenza doveva, in tale contesto, ritenersi 'presunta' (sentenza appellata, pag.13), "in quanto in tale modo [redacted] denota di non avere fiducia nella possibilità di [redacted] di pagare il prezzo della cessione dei crediti e quindi preferisce ottenere il pagamento attuando una compensazione con un credito di [redacted] che sarebbe sorto soltanto a fine 2002"; g. la prova della conoscenza dello stato di insolvenza in cui si trovava la [redacted] alla data dell'accordo in questione (settembre 2001) doveva desumersi non soltanto dalle anomale modalità dell'accordo medesimo, ma anche dalle seguenti circostanze: - l'acquisizione da parte di [redacted] dei bilanci '99 e 2000 dai quali emergevano, come appurato dal ctu, indici convergenti di decozione (in particolare, gli indici di liquidità secondaria e di liquidità corrente), nonché consistenti debiti per interessi passivi moratori (Lit 197.844.612 nel 1999; Lit 139.188.144 nel 2000); - la vendita da parte di [redacted] dell'immobile di svolgimento dell'attività aziendale, senza peraltro che così facendo la [redacted] fosse riuscita ad ottenere da parte della banca mutuante la sua liberazione dall'obbligo di pagamento delle rate del mutuo ipotecario del quale l'immobile era gravato; - la

sussistenza di un ingente debito di [redacted] nei confronti della [redacted] controllante di [redacted] ed operante nella medesima sede; h. derivava, in definitiva, la revoca ai sensi del primo e del secondo comma dell'articolo 67 legge fallimentare dei suddetti importi di Lit 500 milioni (compensazione sui depositi cauzionali); € 30.490,68 (rate-prezzo sull'acquisto del credito); € 98.140,53 (canoni di leasing corrisposti nel periodo sospetto sul contratto n.2991), con condanna della società convenuta alla loro restituzione, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

§ 3. Con atto di citazione notificato il 30 settembre 2008, la [redacted] proponeva appello avverso tale sentenza per i seguenti motivi: 1) *erronea, contraddittoria*

ed insufficiente motivazione circa la sussistenza dello stato di insolvenza della [redacted] e la sua conoscenza da parte di essa appellante, posto che: a. gli indici di bilancio concernenti la liquidità non si discostavano significativamente da quelli medi erano stati assunti dallo stesso ctu quale elemento meramente possibilistico di illiquidità; registravano un trend di miglioramento (indice di liquidità secondaria passato da 0,88 nel '99 a 1,02 nel 2000; indice di liquidità corrente passato da 0,60 nel '99 al 0,79 nel 2000); b. il ctu medesimo aveva evidenziato i segnali di miglioramento nel passaggio dall'esercizio 99 all'esercizio 2000 per quanto concerneva gli indicatori patrimoniali, finanziari e della gestione caratteristica, concludendo nel senso della "impossibilità di cogliere una situazione di generalizzato inadempimento", senza peraltro che il Tribunale si fosse fatto carico di questa valutazione finale e della situazione globale risultante dalla ctu; c. la [redacted] non aveva registrato, all'epoca dei pagamenti in questione, alcun protesto o azione esecutiva, mentre il bilancio al 31 dicembre 2000 si era chiuso con un utile di Lit 1.092.959.852; d. a monte di tutto ciò, il Tribunale aveva errato nel dare per scontato (sulla base della sola deposizione testimoniale [redacted]), che i bilanci di [redacted] fossero stati effettivamente acquisiti da essa appellante, e che la prova della conoscenza dell' insolvenza della debitrice potesse di per sé desumersi

(nemmeno con riguardo alla qualifica professionale da essa rivestita, comunque erroneamente equiparata dal Tribunale ad una 'banca') dall'analisi di bilancio; e. nessun elemento di conoscenza poteva desumersi dalla vicenda della vendita dell'immobile da parte di [REDACTED], né dall'esposizione debitoria di quest'ultima nei confronti della capogruppo [REDACTED], società economicamente e giuridicamente distinta; 2) *erronea ed insufficiente motivazione in ordine alla revoca del pagamento per compensazione ai sensi del primo comma dell'articolo 67 legge fallimentare*, posto che: - il Tribunale, nell'escludere il carattere di esigibilità del credito oggetto di compensazione, non aveva tenuto conto del fatto che essa appellante aveva ottenuto dalla [REDACTED]

[REDACTED] (fornitrice dei macchinari concessi in leasing alla [REDACTED]) l'impegno di riacquisto dei macchinari medesimi su sua semplice richiesta, ed in ipotesi di semplice inadempimento contrattuale da parte della utilizzatrice [REDACTED] (inadempimento che si era in effetti verificato nel pagamento dei canoni dal maggio all'agosto 2001); sicché, non sussistendo alcuna previsione contrattuale che attribuisse il diritto alla [REDACTED] di incamerare le somme cauzionali solo al termine dei rapporti di leasing, doveva ritenersi che essa appellante "a settembre 2001 vantava un credito liquido nei confronti della [REDACTED]"; - con l'accordo di compensazione (basato su un deposito infruttifero stipulato dalla [REDACTED] nel '97 e, dunque, in periodo non sospetto, e recante tutti i requisiti di cui all'articolo 56 lf) la [REDACTED] si era garantita la disponibilità dei macchinari oggetto del leasing, così da poter rimanere operativa sul mercato; 3) *insufficiente ed erronea motivazione in ordine alla prova del pregiudizio alla massa dei creditori*, non avendo il Tribunale tenuto conto del fatto che la [REDACTED] aveva ricevuto vari pagamenti dalla debitrice ceduta [REDACTED] (circostanza che doveva essere appurata presso la curatela), e che pertanto tali importi dovevano essere decurtati da quelli oggetto di revoca, pena un indebito arricchimento per la massa.

Il Fallimento [redacted] si costituiva in giudizio, in persona del curatore, deducendo che: - contrariamente a quanto sostenuto dalla [redacted], il deposito infruttifero era stato utilizzato da quest'ultima a garanzia non già del patto di riacquisto (relativo, tra l'altro, a beni di assai minor valore, pari a Lit 110.590.567 oltre iva, come da contratto n.2989) ma a soddisfacimento del credito per canoni scaduti nei confronti della [redacted], ed oggetto di cessione alla [redacted]; inoltre, la parte di deposito infruttifero corrispondente a Lit 150 milioni si riferiva all'altro contratto di leasing (n.2991), non oggetto dell'accordo transattivo; sicché né nell'uno né nell'altro caso ci si trovava di fronte a crediti esigibili di [redacted] la quale, con l'accordo quadro del 25 settembre 2001, aveva ottenuto (dopo la scadenza del termine di adempimento delle obbligazioni originariamente pattuite) la sostituzione delle modalità di pagamento dei canoni di leasing a condizioni estranee alle normali relazioni commerciali, - la prova della conoscenza dello stato di insolvenza (oggetto, con riguardo all'operazione anomala di compensazione, di prova negativa a carico della stessa [redacted] era stata comunque correttamente desunta dal Tribunale sulla base di bilanci effettivamente acquisiti dalla [redacted] come da documentazione di trasmissione in atti, confermata dalla teste [redacted] ed univocamente interpretati dal ctu (emergeva, inoltre, come il risultato di esercizio 1999 fosse stato irregolarmente alterato dalla imputazione in quell'esercizio della plusvalenza derivante dalla vendita immobiliare perfezionatasi soltanto nel maggio 2000; e come nel bilancio 2000 fosse stato eliminato dal passivo il debito verso la banca mutuante [redacted], nonostante la mancata liberazione dell'alienante dal mutuo ipotecario sull'immobile venduto); - ulteriori elementi di conoscenza dello stato di insolvenza (da valutarsi altresì alla stregua della particolare competenza e qualifica professionale della società convenuta) derivavano dallo stesso contenuto dell'accordo del settembre 2001; dalla sussistenza di pregressi piani di rientro concordati dalla società con

vari fornitori, tra i quali la capogruppo [redacted] dal piano di radicale ristrutturazione aziendale che la [redacted] aveva intrapreso fin dal 1996; dallo stesso contratto di leasing n.2991, strutturato in realtà come 'lease back', in ordine al quale la società era stata costretta a rinunciare all'incasso di parte del corrispettivo della vendita, costituito in deposito infruttifero, in quanto impossibilitata al rilascio delle fidejussioni previste dal contratto.

Le parti precisavano quindi le rispettive conclusioni come su riportate.

§ 4. Devono essere accolti il primo ed il secondo motivo di appello, suscettibili di trattazione unitaria; deriva da ciò l'assorbimento del terzo motivo.

Il primo giudice ha ritenuto che la fattispecie rientrasse - almeno per quanto concerneva la precostituzione, con l'accordo del settembre 2001, dei presupposti della compensazione tra il debito della [redacted] per il prezzo della cessione ed il debito della [redacted] per la restituzione dei depositi infruttiferi a garanzia del leasing - nella previsione di cui all'articolo 67, primo comma, n.2 l.fall. (pagamento con mezzi anormali). Coerentemente con tale impostazione, il primo giudice ha ritenuto che fosse onere della [redacted] fornire la prova della ignoranza dello stato di insolvenza.

Nella valutazione di quest'ultima prova, poi, ha ritenuto il Tribunale di attribuire estremo rilievo, tra gli altri elementi considerati, proprio alla suddetta 'anormalità' dell'intera operazione; connotata, tra il resto, dall'acquisto da parte di [redacted] di un credito (quello di [redacted] nei confronti di [redacted]) verosimilmente inesigibile, stante la decozione di quest'ultima.

Orbene, contrariamente a tali assunti, si ritiene invece: - che l'operazione del settembre 2001 non abbia affatto integrato una fattispecie di pagamento con mezzi anormali; - che il presupposto soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza dovesse, conseguentemente, essere qui provato, in base alla regola generale di cui al secondo

comma dell'articolo 67 l.fall., dal curatore; - che tale presupposto non abbia trovato sicuro riscontro probatorio né nelle intrinseche modalità dell'operazione suddetta, né negli altri elementi istruttori in atti.

§ 5.1 Secondo il primo giudice (v.sentenza appellata, pagg.11 e 12), l'anomalia dell'accordo del 25 settembre 2001 sarebbe palese, poiché: "il negozio di cessione del credito, oltre ad essere del tutto svantaggioso per [redacted] (e ciò era noto a tutti i contraenti) perché considerate le disastrose condizioni finanziarie di [redacted] era evidente che il credito sarebbe stato di impossibile realizzazione, risulta strumentale al fine di far sorgere un addebito per il pagamento del prezzo di

cessione in capo ad [redacted] ed a favore di [redacted] (...). La possibilità di una compensazione legale sarebbe, peraltro, stata da escludere in quanto le somme di cui si è detto (docc.nn.2 e 4 di parte attrice) erano costituite a garanzia dell'esecuzione regolare dei contratti di leasing e quindi [redacted] avrebbe potuto divenirne titolare solo in epoca successiva, e cioè al termine dei contratti di leasing a fine 2002. Mancava quindi ai fini di una compensazione legale il requisito dell'esigibilità del credito".

Contrariamente a tale assunto, si rileva che: - il deposito infruttifero (costituito, mediante imputazione di fatture non pagate, con atto di per sé inattaccabile ex art.67 lf, perché di parecchi anni antecedente alla procedura concorsuale) era stato posto a garanzia "del patto di riacquisto e del pagamento del relativo corrispettivo" stipulato con la fornitrice [redacted]; - in forza di tale patto, la [redacted] si obbligava "a riacquistare, a seguito di vostra semplice richiesta scritta, i predetti beni (...) a seguito di sopravvenuta risoluzione contrattuale conseguente all'inadempimento contrattuale da parte dell'utilizzatore" (v.lettera a [redacted] in atti, con riguardo al contratto di leasing n.98/2989); - in base al contratto di leasing, era facoltà della società concedente avvalersi della clausola risolutiva espressa (clausola n.13 delle condizioni generali di contratto) per

intimare lo scioglimento del contratto nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata di canone; - è pacifico in atti che la [REDACTED] fosse inadempiente nel pagamento del canone a partire dalla rata di maggio 2001 (alla data dell'accordo del settembre 2001, la morosità riguardava pertanto almeno quattro rate mensili di Lit 48.495.600 l'una); - a seguito di tale inadempimento, la società concedente si trovava dunque nel pieno diritto di risolvere il contratto e pretendere che [REDACTED] riacquistasse, al prezzo prestabilito, i macchinari già in uso a [REDACTED] qualora [REDACTED] non avesse adempiuto all'obbligo di riacquisto, la società concedente avrebbe legittimamente escusso la garanzia ad esso afferente,

mediante incameramento definitivo del deposito cauzionale.

In tale situazione pare dunque evidente - al contrario di quanto affermato nella sentenza appellata - che già alla data del settembre 2001 [REDACTED] fosse titolare, nei confronti di [REDACTED], di un credito liquido; ed esigibile nell'immediatezza (non già 'al termine dei contratti di leasing, nel 2002').

Non varrebbe obiettare che in tanto [REDACTED] avrebbe avuto titolo per incamerare la cauzione, in quanto [REDACTED] non avesse riacquistato i macchinari; cosa che, invece, avvenne.

Infatti, il riacquisto operato da [REDACTED] non riguardò tutti indistintamente i beni di cui al contratto di leasing n.2989 (così come, in base agli accordi, sarebbe stata tenuta), ma soltanto una minor parte di essi (del controvalore originario di Lit 329 milioni, a fronte di un controvalore contrattuale complessivo di Lit 1.974 milioni).

Ne consegue che l'accordo del settembre 2001 non ha 'precostituito' i presupposti per l'estinzione di un credito che [REDACTED] non avrebbe altrimenti potuto esigere se non a distanza di tempo, ma ha invece inteso regolare (in maniera effettivamente diversa dalle pattuizioni intervenute in occasione della stipula dei contratti di leasing, ma non per questo necessariamente anomala) la situazione venutasi a creare a

seguito dell'inadempimento di [redacted]; e della inevitabile escussione delle garanzie originariamente disposte, proprio in previsione di tale evento, dalla [redacted]; tra i punti qualificanti del nuovo accordo, vi era infatti l' 'imputazione' di queste ultime a titolo di prezzo per l'acquisto del credito vantato da [redacted] nei confronti della inadempiente [redacted].

Altro è dire che tale accordo doveva apparire (ed in effetti risultò) pregiudizievole alla [redacted], stante l'inverosimile realizzabilità del credito così acquistato 'a prezzo pieno'.

Si deve però osservare, sotto questo profilo, che: - la revocatoria fallimentare è stata chiesta e pronunciata (per quanto concerne l'incameramento dei depositi) sotto lo specifico profilo del pagamento anormale mediante preconstituzione dei presupposti di una compensazione altrimenti preclusa dalla marcata coesistenza di crediti esigibili, non già sotto il profilo della notevole sproporzione sinallagmatica tra le prestazioni delle parti (art.67, 1° co., n.1 lf); - l'intervento a sostegno della partecipata [redacted]

rispondeva a scelte discrezionalmente operate da [redacted] nell'ambito di strategie interne al gruppo di appartenenza, e la cui lesività per gli interessi dei creditori non potrebbe porsi oggi a carico di [redacted] in quanto asseritamente compartecipe di un'operazione 'anormale' di rientro, posto che tale rientro ebbe ad oggetto un credito che [redacted] avrebbe avuto non soltanto titolo, ma anche agevole opportunità di soddisfare mediante il semplice incameramento definitivo dei depositi già costituiti a sue mani; - collocata in un ambito di 'normalità' ex art.67 2° co.lf, l'operazione del settembre 2001 poteva anzi attestare, essa stessa, la capacità economica e finanziaria di [redacted] di far fronte ai debiti delle consociate, e di assumere in proprio ulteriori debiti (poi regolarmente onorati mediante gli altri pagamenti rateali oggetto della presente revocatoria) per l'acquisto di macchinari con i quali proseguire, se non incrementare, l'attività produttiva.

Quanto al fatto, poi, che l'accordo di imputazione in conto prezzo dei depositi abbia riguardato non soltanto il deposito (Lit 350 milioni) costituito sul contratto n.2989 di [REDACTED], ma anche quello (Lit 150 milioni) costituito sul contratto di lease back (non inadempito) n.2991 della stessa [REDACTED], basterà osservare - ad escludere che ciò possa di per sé attestare un profilo significativo di 'anormalità' del mezzo di pagamento - che l'ammontare della 'morosità' di [REDACTED] (Lit 661.119.111) era superiore alla sommatoria delle due garanzie; che l'"impiego" nell'operazione altresì del secondo deposito comportava comunque lo svincolo, a vantaggio di [REDACTED]

[REDACTED], della cauzione costituita 'in proprio' sul lease-back (a garanzia del pagamento dei canoni, non già del riacquisto); - che l'imputazione della somma in questione a pagamento, in sostanza, del debito (contestualmente accollato) di una società dello stesso gruppo non era tale da risultare di per sé anomala, specialmente a fronte della prosecuzione di consistenti rapporti di leasing tra le parti.

§ 5.2 Come si è anticipato, non si ritiene raggiunta la prova della conoscenza, in capo a [REDACTED], dello stato di insolvenza.

Per le ragioni appena indicate, va escluso che riscontro in tal senso possa di per sé desumersi dallo stesso 'anomalo' atteggiarsi dell'operazione dedotta in revoca, oggettivamente considerata. Sicché non può condividersi l'assunto del primo giudice secondo cui la conoscenza dello stato di insolvenza sarebbe nella specie presunta, poiché con l'accordo del settembre 2001 "[REDACTED] denota di non avere fiducia nella possibilità di [REDACTED] di pagare il prezzo della cessione dei crediti e quindi preferisce ottenere il pagamento attuando una compensazione con un credito di [REDACTED] che sarebbe sorto solo a fine 2002" (sentenza appellata, pag.13); là dove, si è detto, l'imputazione dei depositi di garanzia in conto del prezzo di cessione rispose non tanto ad una mancanza di 'fiducia' di [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] quanto ad una modalità di estinzione compensativa di un

credito di [REDACTED] divenuto esigibile (con l'inadempimento di [REDACTED] prima ed indipendentemente dall'accordo del settembre 2001 che si vorrebbe revocare.

Quanto agli altri elementi dimostrativi agli atti di causa, va premesso in linea generale che se è vero che la conoscenza dello stato di insolvenza "è correttamente provata anche attraverso indizi aventi i requisiti della gravità, precisione e concordanza, se essi consistono in elementi di fatto plurimi ed idonei a permettere una valutazione globale della situazione economica del "solvens" ai fini della prova per presunzioni della conoscenza effettiva, ed il relativo apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità" (tra le tante, v.

Cassazione civile, sez. I, 17 luglio 2007, n. 15939), altrettanto pacifico è che tale prova debba attingere a categorie e parametri di effettiva conoscenza, non già di astratta conoscibilità (Cass. 20482/09; Cass. 4762/07, ed altre).

Per quanto poi concerne il 'peso' attribuibile, sempre nell'ambito della prova in discussione, alla qualificazione professionale della convenuta in quanto importante società finanziaria (in termini di avvedutezza ed esperienza valutativa; di disponibilità di nozioni tecniche ed informazioni specifiche e privilegiate sul cliente; di organizzazione imprenditoriale per sua natura recettiva dei segnali provenienti dal mercato e dai settori produttivi di una determinata zona territoriale di operatività) può parimenti convenirsi, in linea di principio, nel senso di escludere che la conoscenza dello stato di insolvenza possa *sic et simpliciter* desumersi da tale qualificazione puramente soggettiva. E ciò ben si spiega in ragione del fatto che, nell'impostazione poc'anzi indicata, la veste imprenditoriale dell'*accipiens*', per quanto certamente peculiare, non potrebbe - da sola - fungere quale 'indizio' a supporto della prova presuntiva del requisito in parola.

Con ciò non si giunge tuttavia a poter affermare che, nella considerazione globale del quadro istruttorio, l'elemento professionale in questione debba reputarsi *tamquam non esset*.

Ciò nel senso che, sulla scorta dell'applicazione all' articolo 67 2^a comma legge fallimentare di principi generali in materia di valutazione probatoria, la particolare qualificazione soggettiva del convenuto in revocatoria va riguardata nell'ambito dello svolgersi in concreto del rapporto con il debitore. Sicché tale qualificazione soggettiva può e deve essere presa in considerazione, se non altro, come 'occasione' dell'instaurazione di un rapporto a sua volta 'qualificato', nel cui sviluppo la società finanziaria (quasi al pari di una banca, ed assai più di altre controparti 'comuni') abbia potuto avere contezza, non già astratta ed ipotetica ma diretta ed effettiva, dello stato di incapacità finanziaria del proprio cliente.

Ciò che rileva, in definitiva, non è la qualifica soggettiva in quanto tale (cioè assunta quale dato puramente formale di appartenenza ad una determinata categoria imprenditoriale di alto livello tecnico), bensì la particolare efficacia e 'sensibilità' degli indici rivelatori dello stato di insolvenza che, nel concreto svolgersi del rapporto, la società finanziaria ha modo di acquisire al proprio patrimonio conoscitivo, e di valutare secondo criteri di opportunità aziendale sui propri.

Lo stato di insolvenza, così come descritto dall'articolo 5 legge fallimentare, si configura come un fenomeno complessivo di rilievo esterno sintomatico; è pertanto del tutto consequenziale che anche la rappresentazione soggettiva di esso nelle controparti del debitore presupponga il rilievo e la conoscenza di quei 'segnali'; rilievo e conoscenza tanto più frequenti e pregni di significato nell'ambito dei rapporti di sostegno finanziario dell'impresa tra i quali va certamente incluso anche il leasing.

Ciò, in sostanza, è quanto affermato più volte dalla S.C. (con riguardo, però, alle banche) secondo cui: *"in tema di azione revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato d'insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente dev'essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo non già la semplice conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche dell'imprenditore, bensì la concreta situazione"*

psicologica del terzo al momento della stipula dell'atto impugnato, la quale può essere desunta anche da semplici indizi, aventi l'efficacia probatoria delle presunzioni semplici ed in quanto tali soggetti a concreta valutazione da parte del giudice di merito, da compiersi in applicazione degli art. 2727 e 2729 c.c. A tal fine, dovendosi conferire rilievo ai presupposti ed alle condizioni in cui il terzo si è trovato ad operare nella specifica situazione, la circostanza che esso rivesta la qualità di istituto bancario non è di per sé determinante, neppure se correlata al parametro (del tutto teorico) del creditore avveduto, ma viene in considerazione solo in presenza di concreti collegamenti con i sintomi conoscibili dello stato d'insolvenza, quali notizie di stampa, risultanze di bilancio, protesti,

procedure esecutive, etc.; è soltanto in quest'ambito, infatti, che può attribuirsi rilevanza anche all'attività professionale esercitata dal terzo, nonché alle regole di prudenza ed avvedutezza che, indipendentemente da ogni doverosità, caratterizzano concretamente l'operare della categoria di appartenenza" (Cassazione civile, sez. I, 28 febbraio 2007, n. 4762; cit.)

§ 5.3 Ora, applicando queste linee-guida al caso di specie (non senza però osservare come l'equiparazione *tout court* della società di leasing alla banca appaia soluzione di estremo rigore, forse non del tutto rispondente alla realtà della presente fattispecie) è giocoforza affermare il mancato raggiungimento da parte del curatore della prova in questione.

Quand'anche si dia per provato (v.dep. [redacted]; fax [redacted]) che [redacted] ricevette in effetti i bilanci [redacted] '99 e '00, non può sostenersi, con il primo giudice, che la disamina di tali bilanci palesasse lo stato d'insolvenza; né, tantomeno, che tale conclusione possa fondarsi sulla ctu prof. [redacted] 8 gennaio 2007.

Tale consulenza tecnica si basa essenzialmente sull'analisi dei bilanci mediante il criterio dei cc.dd 'indici' e 'margini'.

Ritiene però questa Corte di dover operare estrema cautela nella valutazione della prova della conoscenza dello stato di insolvenza mediante i cc.dd. 'indici' di bilancio (sulla solidità patrimoniale, sulla situazione finanziaria e sulla riclassificazione del conto economico).

In linea di principio, non si nega qualsivoglia valore dimostrativo all'analisi dei bilanci della società fallita; ma, perché tale analisi possa condurre alla prova certa e positiva della conoscenza dello stato di insolvenza, occorre che i suoi risultati si pongano in termini di assoluta evidenza e di lampante conclusività. Ovvero, che tali risultati si possano 'corroborare' in forza di altri e più oggettivi elementi di giudizio, acquisibili all'interno del più

vasto compendio istruttorio di causa.

Nel caso di specie, non può dirsi né l'una né l'altra cosa.

I risultati peritali - ancorché fondati sulla riclassificazione delle voci di bilancio assunte nella loro interdipendenza e diacronicità, e secondo criteri resi oggettivi dalla tecnica contabile e dalla scienza ragionieristica - sono pur sempre intensamente condizionati da

letture finali soggettive, perché a loro volta basate su un giudizio di tipo prettamente valutativo: sia delle singole poste collocate nei bilanci esaminati, sia del complesso della situazione economica e finanziaria della società.

Con tutto ciò, il ctu (v. relaz., pagg. 22, 23) ha individuato indici non distanti dalla media (grado di copertura delle immobilizzazioni con fonti durevoli pari a 0,85 nel '99 ed a 1,06 nel 2000, su una media corretta pari o superiore a 1; grado di copertura delle immobilizzazioni con capitale proprio pari a 0,41 nel '99 ed a 0,62 nel 2000, su una media di 0,67; grado di indipendenza dai terzi pari a 0,25 nel '99 ed a 0,22 nel 2000, su una media di 0,25); ovvero inferiori alla media, ma in miglioramento nel passaggio tra i due esercizi (indice di liquidità secondaria da 0,88 a 1,02; indice di liquidità corrente da 0,60 a 0,79).

Dalla lettura dei bilanci, inoltre, S. [REDACTED] F. [REDACTED] spa poteva apprendere che (relazione sulla gestione al bilancio 99): "nell'esercizio in esame si è ulteriormente proceduto in quel processo di ristrutturazione avviato sin dal 1996 (...). Il fatturato dell'esercizio pari a circa Lit 55 miliardi ed il valore della produzione pari a circa lo stesso valore, sono risultati, per quanto riguarda il fatturato, maggiori di circa 12 miliardi (+ 28 %) rispetto all'esercizio precedente, anche se leggermente inferiore alla previsione. In considerazione del lungo ciclo produttivo e gestionale della vostra società, superiore ad un anno, è stato possibile finanziare tale fatturato ed il suo incremento rispetto all'esercizio precedente grazie al supporto del sistema bancario, mai venuto meno in questi anni, e delle risorse derivate dal processo di ricapitalizzazione (...). La società di revisione (si trattava di revisione volontaria) evidenziava in effetti come la società avesse 'spesato' nell'esercizio '99 l'incasso della vendita dell'immobile di svolgimento dell'attività aziendale, in realtà più correttamente iscrivibile nell'esercizio successivo. L'iscrizione nell'esercizio successivo avrebbe denunciato la sopravvalutazione per quasi Lit 9 miliardi del patrimonio netto al 31 dicembre 99 e del risultato di esercizio; purtuttavia, non potrebbe per ciò soltanto argomentarsi la conoscenza dello stato di insolvenza, atteso che si trattava pur sempre di una posta attiva 'reale', e che, se correttamente appostata come indicato dalla società di revisione, avrebbe comunque positivamente inciso, a totale recupero delle perdite pregresse, sulla chiusura dell'esercizio immediatamente successivo (2000), ancor più significativo ai fini di causa. Informazioni analogamente 'rassicuranti' - attestanti tra l'altro la sostanziale 'tenuta' del credito bancario e la diminuzione, seppur modesta, degli interessi passivi moratori - potevano trarsi dalla relazione sulla gestione di quest'ultimo esercizio, caratterizzato da un incremento di fatturato di circa il 12%. Si esponeva nella relazione che: "lo sviluppo di tale fatturato è sostanzialmente da ascrivere all'acquisizione di ordini fatta nell'esercizio 99 e nei primi mesi del 2000, alla razionalizzazione del process

produttivi, al cash flow gestionale ed alla sottoscrizione del prestito obbligazionario convertibile avvenuto a metà dell'esercizio da parte degli azionisti".

Il collegio sindacale non muoveva alcuna obiezione a quanto così esposto, confermando l'esattezza ed attendibilità della chiusura del bilancio 2000 con un utile di Lit 1.150.484.000 dopo le imposte.

Tutto ciò ha indotto lo stesso ctu ad assumere conclusioni (pag.25) tutt'altro che univoche nel senso della conoscenza dello stato di insolvenza e, anzi, più propense ad evidenziare soltanto possibili inadempimenti non concretanti insolvenza; ma suscettibili, al più, di ingenerare nel 'lettore' dei bilanci la rappresentazione di una difficoltà finanziaria

superabile, viepiù nell'ambito del processo di ristrutturazione del gruppo: *"l'analisi dei bilanci condotta attraverso la elaborazione di margini e di indici consente di cogliere, sotto il profilo dinamico, un miglioramento nel tempo degli indicatori patrimoniali e finanziari, nonché della gestione caratteristica".* Nonostante tale miglioramento, permanevano delle *"insufficienze"* patrimoniali e delle *"carenze"* finanziarie; destinate queste ultime a

potenzialmente fondare una situazione di *"rischio"* finanziario concretantesi nella *"possibile"* insufficienza dei mezzi monetari generante *"inadempimenti"*.

Da tali conclusioni è evidente l'estrema prudenza (anche linguistica) utilizzata dal consulente il quale, comunque, chiude il suo accertamento con una valutazione di sintesi antitetica rispetto a quella fatta propria dal Tribunale nella sentenza appellata: *"è peraltro da precisare che, alla luce del solo esame delle voci di bilancio, non è possibile cogliere l'esistenza di una situazione di generalizzato inadempimento"*. Dunque, in definitiva, dalla disamina dei bilanci - seppure ad opera di un analista sufficientemente esperto ed avvertito - non trapelava un vero e proprio stato di insolvenza né, a ben vedere, di diffuso inadempimento; quanto, al massimo, una 'insufficienza finanziaria' potenzialmente produttiva, in un quadro però di tendenziale miglioramento della gestione caratteristica, di taluni inadempimenti.


Tolto quanto desumibile dai bilanci (che, a ben vedere, potrebbe fondare addirittura la prova 'positiva' dell'ignoranza dello stato di insolvenza quand'anche quest'ultima venisse posta a carico della convenuta ai sensi del primo comma dell'articolo 67 legge fallimentare), non resta alcunché di probatoriamente significativo.

La vendita dell'immobile di [REDACTED] nel maggio 2000 attesta unicamente della necessità per la R. [REDACTED] Industriale spa di procurarsi liquidità così da diminuire la dipendenza finanziaria da terzi; per contro, la circostanza che la banca mutuataria non abbia acconsentito alla sua liberazione (v. sentenza, pag.14) pare per la verità attestare la sua sfiducia più nei confronti dell'acquirente, che della alienante. Sempre nell'ambito della

ricerca di liquidità, piuttosto che di dismissione patrimoniale in un quadro di decozione irreversibile, si poneva la stipulazione tra le parti dello stesso contratto di lease-back: peraltro ormai ampiamente tipizzato nella normale prassi industriale (anche nelle forme assistite da garanzia non fidejussorie ma cauzionali), e non particolarmente significativo nemmeno esso - di insuperabile sofferenza (men che meno a fronte di un fatturato crescente e dell'acquisto di macchinari ulteriori).

Quanto ai piani di rientro, si tratta di elemento tutt'altro che probatoriamente decisivo, se solo si consideri che tali piani (non univocamente significativi di uno stato di insolvenza conclamato) vennero rispettati; e che, comunque, non riguardarono la convenuta, bensì la S. [REDACTED] spa. Tanto che, nell'ottica di cui al secondo comma dell'articolo 67 l.fall., sarebbe stato onere del curatore provare, al di là della mera appartenenza delle due società al medesimo gruppo, la puntuale comunicazione di informazioni significative di insolvenza tra la convenuta e la controllante.

Tutto ciò, non ultimo, in un contesto caratterizzato dall'assenza dei più conoscibili, eloquenti e diffusi segnali esteriori dello stato di insolvenza, quali pignoramenti, proteste e simili.



§ 6. Ne segue la riforma della sentenza appellata, con condanna del Fallimento attore alla rifusione delle spese di ctu, nonché delle spese processuali di primo e di secondo grado; la liquidazione avviene come in dispositivo.

PQM

- La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da S. [redacted] spa, in persona del legale rappresentante, avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 2822 del 15 aprile 2008, nei confronti di Fallimento R. [redacted] spa, in persona del curatore dott. C. [redacted];
- Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;

[redacted]

▪ in accoglimento dell'appello;

▪ respinge le domande tutte proposte dal Fallimento R. [redacted] spa nei confronti di S. [redacted] spa con l'atto di citazione notificato il 14 ottobre 2004;

▪ dichiara tenuto e condanna il Fallimento R. [redacted] spa, in persona del curatore, a rifondere a S. [redacted] spa le spese di ctu come già liquidate in atti; nonché le spese processuali che liquida, per il primo grado di giudizio, in euro 4500,00 per diritti ed € 8.000,00 per onorari; e, per il presente grado di giudizio, in € 1000,00 per esposti, € 4000,00 per diritti ed € 7.000,00 per onorari; oltre rimborso forfettario, iva e cassa previdenza come per legge.

Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 19 novembre 2010.

Il Consigliere est,
dott. Giacomo Stalla

Il Presidente
dott. Mario Griffey

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
Dot.ssa M.S. RUSCAZIO

DEPOSITATA nella Cancelleria della Corte
d'Appello di Torino li 30 NOV 2010

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
IL CANCELLIERE

MINUTA DEPOSITATA IN Cancelleria
in data 29.11.2010

